



**ISTITUTO COMPRENSIVO
AD INDIRIZZO MUSICALE
GIOVANNI PAOLO II**

Via E. Moscati, 4 84134 Salerno tel 089/751405
codice meccanografico SAIC8A6001 codice fiscale 95146370655
www.icgiovannipaolosecondosalerno.edu.it
e-mail: saic8a6001@istruzione.it – pec: saic8a6001@pec.istruzione.it
codice univoco:UF5VIO

ESAME DI STATO (D. Lgs. n. 62/2017)

Delibere n. 82 e n.83 del collegio dei docenti del 16 maggio 2024

Sedi d'esame e commissioni

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento.

Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame

Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente individuato dal dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente scolastico comunica al collegio il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive, che devono concludersi entro il 30 giugno.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, nonché definire criteri comuni per la correzione

e la valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati, definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento.

Le prove d'esame

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono tre:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.

- ✓ Prova di italiano: le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte.

- ✓ Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

- ✓ Prova scritta relativa alle lingue straniere: si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali. Le commissioni predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o email personale
5. Sintesi di un testo.

- ✓ Colloquio: è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Educazione civica

Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

LINGUA ITALIANA								
Griglia di valutazione produzione scritta: TIPOLOGIA A TESTO NARRATIVO-DESCRITTIVO								
MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO						
		<i>Per gli Esami di Stato si eliminerà il livello E (sottosoglia)</i>						
		E	D	C	B1	B2	A1	A2
Conoscenze	Pertinenza alla tipologia testuale o genere	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Abilità	Esposizione del contenuto	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Aspetti formali	Correttezza morfosintattica e lessicale*: ortografia, sintassi e punteggiatura	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
	Coerenza e coesione del testo	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
*Per gli alunni con DSA (L. 170/2010) quest'ultimo indicatore non viene considerato . Il punteggio ottenuto, quindi, NON è in decimi (il totale è 7,5) e va trasformato con la seguente operazione: punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10								
Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento							_____/10	
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50							_____/10	

LINGUA ITALIANA

MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO						
		<i>Per gli Esami di Stato si eliminerà il livello E (sottosoglia)</i>						
		E	D	C	B1	B2	A1	A2
Conoscenze	Conoscenza della problematica assegnata	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Abilità	Esposizione e sviluppo delle argomentazioni	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Aspetti formali	Correttezza morfosintattica e lessicale*: ortografia, sintassi e punteggiatura	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
	Coerenza e coesione del testo	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
<p>*Per gli alunni con DSA (L. 170/2010) quest'ultimo indicatore non viene considerato . il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi (il totale è 7,5) e va trasformato con la seguente operazione: punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10</p>								
Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento						_____/10		
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50						_____/10		

LINGUA ITALIANA

Griglia di valutazione della produzione scritta: TIPOLOGIA C COMPrensione E SINTESI DI UN TESTO

MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO						
		<i>Per gli Esami di Stato si eliminerà il livello E (sottosoglia)</i>						
		E	D	C	B1	B2	A1	A2
Conoscenze	Comprensione delle informazioni e contestualizzazione del testo	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
	Analisi delle forme testuali	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Abilità	Rielaborazione sintetica del testo	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Aspetti formali	Correttezza morfosintattica e lessicale*: ortografia, sintassi e punteggiatura	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
<p>*Per gli alunni con DSA (L. 170/2010) quest'ultimo indicatore non viene considerato . il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi (il totale è 7,5) e va trasformato con la seguente operazione: punteggio ottenuto diviso 7,5 e moltiplicato 10</p>								
Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento						_____/10		
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50						_____/10		

LINGUA STRANIERA: INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

Griglia di misurazione della prova scritta: QUESTIONARIO - RIASSUNTO - LETTERA SU TRACCIA - OPEN DIALOGUES

MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO						
		E	D	C	B1	B2	A1	A2
Conoscenze	Comprensione del genere testuale	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Abilità	Individuazione e completezza delle informazioni principali	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
Aspetti Formali	Correttezza morfosintattica e lessicale*	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
	Coerenza e coesione al testo	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50
<p>*Per gli alunni con DSA (L. 170/2010) quest'ultimo indicatore non viene considerato. Il punteggio ottenuto, quindi, NON è in decimi (il totale è 7,5) e va trasformato con la seguente operazione: punteggio ottenuto diviso 7.5 e moltiplicato 10</p>								
Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento							____/10	
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento							____/10	
Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50								

	Adeguate	1,5
	Approssimativa	1
Totale		

MATEMATICA

Griglia di misurazione prova scritta: ESERCIZI DI APPLICAZIONE - PROBLEMA

MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO					
		<i>Per gli Esami di Stato si eliminerà il livello E (sottosoglia)</i>					
		E	D	C	B1	B2	A
CONOSCENZA	Comprensione e interpretazione del testo	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
	Analisi e scelta delle procedure	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
ABILITA'	Correttezza delle procedure e coerenza dei risultati	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
	Uso degli strumenti (righello, goniometro, calcolatrice etc.)	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
USO DEL LINGUAGGIO*	Utilizzo ed interpretazione dei simboli del linguaggio matematico	0.80	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00

*Per gli alunni con DSA (L. 170/2010) quest'ultimo indicatore non viene considerato. il punteggio ottenuto, quindi , NON è in decimi (il totale è 8) e va trasformato con la seguente operazione:

punteggio ottenuto diviso 8 e moltiplicato 10

Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento	___/10
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50	___/10

STRUMENTO MUSICALE

Griglia di valutazione

VOTO	COMPRESIONE ED USO DEL CODICE MUSICALE	ABILITÀ TECNICO-STRUMENTALE	ESECUZIONE MUSICALE E CAPACITÀ ESPRESSIVA	INTERAZIONE E COLLABORAZIONE NELLA PRATICA DELLA MUSICA D'INSIEME
	Corrispondenza segno- gesto-suono; lettura ritmica	Impostazione generale, produzione del suono, controllo tecnico e intonazione	Livello di padronanza della pagina musicale e autocontrollo tecnico –emotivo.	
9-10	completa, interiorizzata, autonoma	completa, sicura	autonoma, personalizzata	attiva, collaborativa, propositiva

8	completa	completa	autonoma	Attiva, collaborativa
7	congrua	adeguata	corretta	attiva
6	essenziale	accettabile	superficiale	superficiale
5	lacunosa	non adeguata	frammentaria	passiva
4 - 3	gravemente lacunosa	inconsistente	insufficiente	si rifiuta

GRIGLIA DI MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE ORALE
Scuola secondaria di I grado

COLLOQUIO (classe III)

MACRO INDICATORI	INDICATORI	LIVELLO						
		<i>Per gli Esami di Stato si eliminerà il livello E (sottosoglia)</i>						
		E	D	C	B1	B2	A1	A2
Conoscenze	Conoscenza degli argomenti	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Abilità	Rielaborazione personale	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
	Operare collegamenti e/o argomentare	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Aspetti formali	Chiarezza espositiva e proprietà lessicale	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Valutazione totale (in decimi) senza arrotondamento						_____/10		
Valutazione totale (in decimi) con arrotondamento Prevista per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0.50						_____/10		

Criteria e modalità di valorizzazione del percorso scolastico triennale come da delibera n. 82 del collegio dei docenti del 16 maggio 2024

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il voto di ammissione ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato tenendo conto:

1. della media dei voti nelle varie discipline nell'ultimo anno
2. della valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza (vedere griglia)
3. della media delle valutazioni dei due anni precedenti (I anno il peso è del 20%; II anno del 20%; III anno del 60%. E' previsto, poi, l'arrotondamento per difetto fino a 0,49, per eccesso da 0,50.
4. della valorizzazione del comportamento

Modalità di non ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali

- motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
 - c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Criteri di non ammissione all'Esame di Stato elaborati dall'Istituto

Il Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli alunni per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- media dei voti inferiore o uguale al 5;
- valutazioni insufficienti in almeno tre materie di cui almeno due insufficienze gravi (voto 4);

MODALITÀ DI RECUPERO IN ITINERE E FINALI

Nella scuola primaria

Tutte le attività di recupero vengono svolte nell'orario curricolare, nel corso dell'intero anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero una parte consistente delle ore di compresenza a disposizione di ciascuna classe. Inoltre vengono utilizzate ore aggiuntive di insegnamento assegnate sulla base della disponibilità delle risorse di bilancio.

Nella scuola secondaria di primo grado

Le attività di recupero si svolgeranno ad inizio anno scolastico, in itinere e a fine quadrimestre, anche attraverso interruzioni programmate dell'attività didattica.

Tempi di recupero:

- In itinere: intero anno scolastico.
- Attivazione corsi specifici: secondo quadrimestre (sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio)

Settimane del recupero: febbraio e settembre

Modalità di svolgimento:

- in orario extra-curricolare e curricolare per la scuola secondaria.

Nel mese di febbraio, dopo la consegna della valutazione intermedia, si organizzerà una "settimana di riattivazione degli apprendimenti" durante la quale la normale progressione della programmazione verrà interrotta.

Al termine dell'anno scolastico, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmati, si assegneranno compiti "estivi". Ad inizio anno scolastico, entro fine settembre, si programmerà una "settimana del recupero" durante la quale si riprenderanno i nuclei fondanti delle varie discipline e si verificheranno i livelli di acquisizione

.CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO (D.L 62 del 13/04/2017 - C.M. n°1865 del 10/10/2017)

Il **Consiglio di Classe**, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:

- l'**evoluzione** del rendimento nel corso dell'anno, constatando, a partire dalla situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in progresso, stazionario o in regresso;
- i **progressi** ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle iniziative di sostegno e **recupero**;
- il **livello** di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella programmazione di dipartimento;
- **le probabilità di successo** nella classe successiva.

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale elabora una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello **sviluppo culturale, personale e sociale**) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito dallo studente.

Come previsto dal DL 62 del 2017 saranno effettuati corsi di recupero in orario extra- curricolare sulla base delle disponibilità delle risorse di bilancio; in ogni caso i docenti delle diverse discipline avranno cura di dedicare una porzione delle ore curriculari alle attività di recupero.

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17)

Nella **scuola primaria** l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Nella **scuola secondaria di primo grado** l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima

acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO PER LA SCUOLA SECONDARIA

Il Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli alunni per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- media dei voti inferiore o uguale al 5;
- valutazioni insufficienti in almeno tre discipline di cui almeno due insufficienze gravi (voto 4) e una non grave (voto 5);

VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno, rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. L'Istituto fornisce informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

Calcolo della percentuale di assenze

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale. Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane (33) previste dall'ordinamento.

Per l'a.s. 2017/2018 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato in ore secondo la seguente tabella:

	Monte ore Annuale delle lezioni (ordinamentale)	Numero minimo di ore di frequenza	Numero massimo ore di assenza
SCUOLA SECONDARIA	990	743	247
SCUOLA PRIMARIA (tutte le classi)	1320	990	330

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono dell'ora di IRC e abbandonano l'istituto.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
- l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul computo complessivo delle ore di lezione, in quanto la sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.

Deroghe al limite di frequenza:

- **le assenze per ricovero** ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- **le assenze continuative** superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- **le assenze per motivi di culto;**
- **le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,)
- **le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive** a livello agonistico nazionale;

Tali **deroghe** sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il Consiglio di classe determina nel merito con

specifica delibera motivata.

La **documentazione** relativa alle assenze deve essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente entro il 31 maggio di ogni anno.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'istituto.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Al raggiungimento della soglia di 200 ore di assenze non continuative (scuola media) e di 230 ore (scuola primaria) il coordinatore/docente è tenuto a segnalare la situazione al D.S. Per la scuola secondaria il coordinatore, supportato dalla segreteria, segnalerà al Consiglio di Classe gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l'elevato numero di assenze. Ai genitori verrà segnalata, con comunicazione scritta, la situazione a rischio di non ammissione alla classe successiva.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

PROVE INVALSI (Artt. 4 e 7 D.Lgs 62/2017)

Scuola primaria

Il d. lgs 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di comprensione, finalizzata ad accertare il livello di ogni alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Il livello di riferimento è A1 del QCER., con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime forme di uso della lingua. La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A1.

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto.

Scuola secondaria di primo grado

Le prove non sono più parte integrante dell'Esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. La partecipazione alle prove è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di italiano, matematica e inglese sono allegati, a cura di INVALSI, alla certificazione delle competenze. Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento

attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il QCER.

Modalità di somministrazione

Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

La prova di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER.

La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI. Per gli alunni con disabilità possono essere previste adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato.

ESAMI DI STATO ALUNNI BES

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte nei loro PEI. Pertanto l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto il PEI. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono

coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di

classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Prova nazionale di Italiano

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 285/2004

**PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Prova nazionale di Matematica

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

Descrizione del livello *	Livello conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Il Direttore Generale

.....



**Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017**

Alunno/a _____

prova sostenuta in data _____

ASCOLTO *	Livello conseguito
------------------	---------------------------

LETTURA *	Livello conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

Il Direttore Generale

.....